



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Partito Democratico



Proposta di legge

“Norme in materia di erogazione degli assegni vitalizi”

D’iniziativa dei Consiglieri:

Enrico Rossi

×

Enrico Rossi

Antonio Mazzeo

Antonio Mazzeo

Leonardo Marras

Leonardo Marras

**Proposta di legge regionale
Norme in materia di erogazione degli assegni vitalizi**

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Divieto di cumulabilità degli assegni vitalizi

Art. 2 – Dichiarazione di opzione

Art. 3 – Sospensione degli assegni vitalizi e cumulo sopravvenuto

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 9 e 30 dello Statuto;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale);

Considerato quanto segue:

1. Nella IX legislatura sono state introdotte all'interno dell'ordinamento regionale diverse misure finalizzate al contenimento dei costi della politica tra le quali la soppressione degli assegni vitalizi per coloro che sono stati eletti nella X legislatura, l'adozione di una disciplina più restrittiva rispetto al requisito dell'età necessaria ai fini del conseguimento del diritto al vitalizio nonché la corresponsione di tale assegno soltanto laddove sia stato raggiunto un livello minimo di contribuzione determinato in cinque anni;
2. Al fine di completare tale percorso di riforma, incidendo ulteriormente sul contenimento dei costi della politica e anche al fine di temperare disparità di trattamento tra consiglieri eletti in legislature diverse, si ritiene opportuno introdurre il divieto di cumulo tra l'assegno vitalizio disciplinato dalla l.r. 3/2009 di cui godono coloro che hanno maturato il diritto a tale corresponsione entro la fine della IX legislatura, e gli eventuali assegni vitalizi che i

medesimi percepiscono o potrebbero percepire in futuro in ragione dell'esercizio del mandato di parlamentare nazionale, europeo, o di consigliere di altra Regione;

3. Conseguentemente a ciò si introduce, pertanto, l'obbligo di esercitare un'opzione tra il vitalizio regionale e gli altri assegni vitalizi e si prevede la sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio qualora il percettore venga rieletto alla carica consigliere regionale, di parlamentare nazionale o europeo oppure alla carica di consigliere in un'altra Regione.

Approva la presente legge

Art. 1

Divieto di cumulabilità degli assegni vitalizi

1. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 11 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale) non è cumulabile con l'analogo istituto previsto per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana o di consigliere di altra Regione.

Art. 2

Dichiarazione di opzione

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il titolare dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, qualora già percettore di altro assegno vitalizio in quanto eletto in precedenti legislature alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana o di consigliere di altra Regione, deve optare, mediante formale dichiarazione da rendere al Presidente del Consiglio regionale, tra la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 e gli analoghi assegni vitalizi previsti per le cariche elettive ricoperte, fatta salva la eventuale restituzione dei contributi trattenuti sull'indennità consiliare in misura pari alla differenza tra contributi versati e vitalizio già percepito, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

2. La mancata dichiarazione di opzione nel termine indicato comporta la cessazione della corresponsione dell'assegno di cui all'articolo 1 e la eventuale restituzione dei contributi trattenuti sull'indennità consiliare ai sensi del comma precedente.

Art. 3

Sospensione degli assegni vitalizi e cumulo sopravvenuto

1. L'erogazione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 è sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga rieletto al Consiglio regionale o eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale.

2. L'assegno è ripristinato con la cessazione dall'esercizio di tali mandati.

3. Nel caso in cui i requisiti per il godimento dei vitalizi erogati in ragione dell'esercizio delle cariche di cui al comma 1 maturino in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 2 e il termine per la dichiarazione di opzione decorre dalla maturazione del diritto a percepire i predetti vitalizi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge contiene misure di adeguamento alla normativa nazionale volta al contenimento dei costi della politica in ambito regionale (decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213), ulteriori rispetto a quanto già introdotto nell'ordinamento della Regione Toscana con le leggi regionali n. 85 del 2012, n. 47 del 2013 e n. 86 del 2014.

A queste ultime, infatti, si deve la soppressione degli assegni vitalizi relativi all'espletamento del mandato di consigliere regionale a partire dalla X legislatura; l'adozione di una disciplina restrittiva rispetto al requisito dell'età necessaria ai fini del conseguimento del diritto al vitalizio, innalzandola dai sessant'anni al compimento del sessantacinquesimo anno di età; la corresponsione di tale assegno solo laddove sia stata raggiunto un livello minimo di contribuzione determinato in cinque anni.

Con la presente proposta di legge si intende, dunque, completare il percorso di riforma intrapreso, sancendo il divieto di cumulo tra l'assegno vitalizio disciplinato dagli articoli 11 e seguenti della legge reg. 9 gennaio 2009, n. 3, di cui godono coloro che hanno maturato il diritto a tale corresponsione entro la fine della IX legislatura, e gli eventuali assegni vitalizi che i medesimi percepiscono o potrebbero percepire in futuro in ragione dell'esercizio del mandato di parlamentare nazionale, europeo, o di consigliere di altra Regione. In questo modo, pur rimanendo ferma l'erogazione del vitalizio in favore di coloro i quali abbiano maturato il corrispondente diritto, si tempera la disparità di trattamento tra questi ultimi e i consiglieri che, entrando in carica a partire dalla X legislatura, non potranno godere di alcuna forma di vitalizio. Si tratta, dunque, di riportare ad eguaglianza la forte disparità di condizioni che si è venuta a creare tra i consiglieri regionali uscenti e gli attuali e futuri consiglieri, poiché a fronte della soppressione del vitalizio per questi ultimi, i primi, secondo la disciplina vigente, non solo possono godere del vitalizio collegato al mandato di consigliere regionale già espletato, ma addirittura cumularlo con altri eventuali vitalizi riconducibili alla copertura di ulteriori cariche elettive. In relazione a tali ipotesi si rende, pertanto, necessaria l'introduzione dell'obbligo di esercitare una opzione tra il vitalizio regionale e gli altri assegni vitalizi.

Che la presente proposta di legge appresti una soluzione normativa ragionevole alla evidente disparità di trattamento tra i consiglieri uscenti e i consiglieri che sono stati eletti a partire dalla X legislatura è confermato da un'ulteriore previsione, ovvero quella della restituzione, nel caso di opzione da parte dei primi a favore di un vitalizio diverso da quello erogato dal Consiglio regionale, dei contributi sull'indennità consiliare trattenuti proprio in vista della corresponsione di tale vitalizio.

Infine, coerentemente con il divieto di cumulabilità di più vitalizi e a completamento di tale disciplina, si ritiene necessario reintrodurre la sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio laddove il percettore venga eletto alla carica di parlamentare nazionale o europeo oppure alla carica di consigliere in un'altra Regione. Solo al termine dell'espletamento di tali mandati il vitalizio sarà ripristinato, salvo che *medio tempore* chi ne fruisce non abbia maturato il diritto ad altri vitalizi: in quest'ultimo caso verrà nuovamente in rilievo l'obbligo di optare espressamente per uno di essi. Si tratta di una norma sostanzialmente corrispondente all'attuale art. 17 della legge reg. n. 3 del 2009, che ha cessato di avere applicazione a partire dalla X legislatura: sarebbe, infatti, irragionevole da

una parte, vietare il cumulo del vitalizio regionale con altri assegni vitalizi ma, al contempo, consentire il cumulo del medesimo vitalizio con indennità provenienti da altre cariche elettive.

Il testo della proposta di legge si compone di tre articoli:

Articolo 1: la disposizione sancisce il principio generale del divieto di cumulabilità del vitalizio erogato dal Consiglio regionale con i vitalizi maturati in ragione dell'espletamento delle cariche di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana o di consigliere di altra Regione.

Articolo 2: la disposizione consente di fruire dell'assegno vitalizio a coloro i quali, pur avendo maturato i requisiti per la corresponsione di altri vitalizi o percependoli già, optino espressamente a favore del primo, rinunciando, così agli eventuali vitalizi collegati all'esercizio delle cariche di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana o di consigliere di altra Regione. Viene altresì disciplinata, al comma 2, l'ipotesi di mancato esercizio dell'opzione tra più vitalizi, dalla quale discende *ope legis* la cessazione dell'erogazione del vitalizio regionale e l'eventuale restituzione dei contributi trattenuti sull'indennità consiliare corrisposta in costanza del mandato limitatamente alla quota di essi non ancora percepita mediante il vitalizio già erogato.

Articolo 3: la disposizione reintroduce il generale divieto di cumulo dell'assegno vitalizio con altre forme di retribuzione conseguite in ragione dell'espletamento di cariche elettive, limitatamente al periodo di durata di tali cariche, cessate le quali verrà ripristinato l'assegno vitalizio, salvo che il percettore non opti per altre forme di vitalizi *medio tempore* maturate, secondo le modalità di cui all'articolo 2.

Si specifica, infine, che la presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi.